

Piazza Gaudenzio Sella, 1-13900 BIELLA (BI)

PROCEDURA PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

INDICE

- 1. Obiettivi ed ambito di applicazione;
- 2. Quadro Normativo
- 3. Definizioni
- 4. Ruoli e responsabilità
- 5. Individuazione delle parti correlate
- 6. Registro parti correlate
- 7. Registro delle operazioni con parti correlate
- 8. Operazioni con parti correlate
 - 8.1 Identificazione delle operazioni
 - 8.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione

9. Operazioni esenti

- 9.1 Operazioni di importo esiguo
- 9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

10. Operazioni di minore rilevanza

- 10.1 Istruttoria operazioni di minore rilevanza
- 10.2 Operazioni di competenza assembleare
- 10.3 Informativa sulle operazioni di minore rilevanza

11. Operazioni di maggiore rilevanza

- 11.1 Istruttoria operazioni di maggiore rilevanza
- 11.2 Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza
- 11.3 Operazione di competenza assembleare

12. Delibere-quadro

13. Informativa sulle operazioni con parti correlate

- 13.1 Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione
- 13.2 Informativa periodica nella relazione annuale sulla gestione
- 13.3 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza
- 13.4 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114 comma 1 del TUF
 - 14. Regole deliberative per operazioni realizzate dalle società controllate
 - 15. Modifiche e aggiornamento della Procedura
 - 16. Diffusione della Procedura



1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

II presente documento descrive il complesso di regole adottate da Banca Sella S.p.A. (di seguito per brevità Banca o Emittente o Società) al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca o dalle società controllate (la "Procedura"). La presente Procedura non pregiudica l'applicazione degli altri presidi e procedure previste dalla normativa applicabile o comunque adottate dalla Banca finalizzate a gestire situazioni di conflitto di interessi o rapporti con parti correlate, procedure e presidi che, sussistendo i relativi presupposti, dovranno essere alternativamente o cumulativamente applicate.

Tutte le società controllate dall'Emittente sono tenute a recepire la presente Procedura.

2. QUADRO NORMATIVO

La Procedura è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- art 2391 bis codice civile:
- delibera Consob nr. 17221/2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" (Regolamento);
- delibera Consob nr. 17389 del 23 giugno 2010;
- delibera Consob nr. 19925 del 22 marzo 2017;
- delibera Consob nr. 19974 del 27 aprile 2017
- decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 Testo Unico della Finanza
- comunicazioni, note, studi e approfondimenti Consob, Assonime

3. **DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente Procedura tutti i termini definiti all'art. 3 del Regolamento, e, salvo specifica indicazione contraria, le nozioni di "parti correlate", "operazioni con parti correlate", (nonché quelle ad esse strumentali quali, tra le altre, le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "società controllata", "società collegata", etc.) hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento ed eventualmente meglio specificato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010 (la "Comunicazione Consob"). Tutte tali definizioni, così come precisate nel Regolamento, sono riportate nell'Allegato A alla presente Procedura.

Ai fini della presente Procedura si qualificano come "amministratori indipendenti" della Società quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico Finanza (D.lgs. 58/1998) nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A.

¹ Ai fini della presente procedura per "stretti familiari" di una parte correlata persona fisica si intendono comunque: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di un soggetto correlato, nonché i figli di quest'ultimo. Ai fini del regolamento Consob si considerano stretti familiari, in aggiunta ai soggetti sopra elencati, quei familiari che ci si attende possano influenzare il o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca.



4. RUOLI E RESPONSABILITA'

I soggetti a vario titolo coinvolti sono di seguito riportati con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito, "Comitato") è composto da tre amministratori indipendenti. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento e dalla presente Procedura.

Qualora un componente del Comitato presenti un interesse, per conto proprio o di terzi in relazione all'operazione sottoposta all'esame del Comitato, tale componente dovrà dichiarare l'interesse agli altri componenti, precisandone natura, termini, origine e portata.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

In caso di operazione di minor rilevanza:

- esprime all'organo competente a deliberare un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo dalla funzione aziendale proponente;

In caso di operazione di maggior rilevanza:

- partecipa alla fase delle trattative e alla fase dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza:
- esprime all'organo competente a deliberare, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla funzione aziendale interessata durante la fase istruttoria e, se del caso, delle trattative, un motivato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Segreteria Societaria Banca Sella (di seguito Segreteria Societaria)

La Segreteria Societaria ha il compito di:

- gestire il Registro delle Parti Correlate e il Registro delle Operazioni;
- assistere le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate nella predisposizione della documentazione da presentare al Comitato;
- informare tempestivamente la Direzione Generale della Banca delle operazioni con Parti Correlate di cui viene a conoscenza e che comportano la convocazione del Comitato;
- fornire una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza nonché sull'esecuzione delle operazioni oggetto di delibere-quadro;
- pubblicare tramite la procedura SDIR le informative relative alle operazioni di maggior rilevanza.

Altre funzioni aziendali coinvolte nelle operazioni con parti correlate

Le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate hanno il compito di:

- consultare regolarmente il Registro delle Parti Correlate al fine di avere una aggiornata conoscenza dei soggetti individuati come parte correlata della Banca dare corso agli adempimenti prescritti nella presente Procedura se controparti di una operazione;



- comunicare il prima possibile l'intenzione di dare corso ad operazioni con parti correlate alla Segreteria Societaria unitamente a tutte le ulteriori informazioni necessarie;
- fornire al Comitato un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Ai fini della presente Procedura si intendono "Parti Correlate" i soggetti individuati dall'Allegato 1 al Regolamento.

Rientrano tra i "Dirigenti con responsabilità strategiche" (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Collegio Sindacale, (iii) i Direttori Generali e (iv) i Condirettori Generali.

Con riferimento alle operazioni effettuate dalle società controllate della Banca, il perimetro delle parti correlate è quello relativo alla Banca stessa.

6. REGISTRO PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, la Banca ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate (c.d. "Registro delle Parti Correlate").

L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Segreteria Societaria, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione della Banca.

L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e comunque con una frequenza almeno semestrale.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, la Segreteria Societaria richiede ai soggetti qualificabili come parti correlate informazioni fornendo appositi schemi di dichiarazione, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere sulla qualifica di parte correlata.

Il Registro delle Parti Correlate è messo a disposizione sulla intranet aziendale, è liberamente accessibile e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un'operazione con parte correlata rilevante ai sensi della Procedura.

7. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, la Banca ha istituito, altresì, un registro (c.d. "Registro delle Operazioni") nel quale sono annotate tutte le operazioni con Parti Correlate di Maggiore e Minore Rilevanza.

L'aggiornamento del Registro delle Operazioni, mantenuto su supporto elettronico, è curato dalla Segreteria Societaria.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE



8.1 Identificazione delle operazioni

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque transazione con tale soggetto che comporta una assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione e scissione ove realizzate con parti correlate dell'Emittente e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;

Il Regolamento Consob prescrive regole speciali per la gestione delle operazioni con parte correlate, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza dell'operazione. In attuazione di tali criteri le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con parti correlate sono definite nei termini seguenti:

- operazioni esenti
- operazioni di minore rilevanza. Le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell'Allegato B) del Regolamento ma superiore a 250 mila euro
- operazioni di maggiore rilevanza. Le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza di cui all'Allegato B) del Regolamento.

8.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione

Se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento l'importo massimo erogabile;
- per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie;
- per i depositi bancari, l'importo della remunerazione contrattualmente prevista.

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento si precisa che le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi" a fini meramente interni) non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio e non sono quindi da considerare come operazioni da esaminare ai sensi del Regolamento.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

9. OPERAZIONI ESENTI

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- per le operazioni soggette alla disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario;
- per le operazioni da realizzarsi sulla base di Istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per



l'esecuzione di Istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;

- per le operazioni importo esiguo;
- per le delibere sulle remunerazioni dei Consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategica se ricorrono le condizioni prescritte dall'art 13 comma 3 del Regolamento e se conformi alle disposizioni di vigilanza della Banza d'Italia;
- per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

9.1 Operazioni di importo esiguo

Per operazioni di importo esiguo si intendono le operazioni di importo pari od inferiore ad Euro 250.000.

9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca che rientrano nell'<u>ordinario esercizio</u> dell'<u>attività operativa</u> della Banca ovvero della <u>connessa attività finanziaria</u>. Per l'individuazione dell'attività operativa della Banca o della connessa attività finanziaria, la Banca si attiene ai criteri indicati nella Comunicazione Consob. L'operazione ordinaria è, quindi, caratterizzata dal concetto di attività operativa intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

In via del tutto esemplificativa rientrano nell'attività operativa della Banca:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- b) l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie; acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- c) vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
 - incassi e pagamenti;
 - gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
 - compravendita di valute o gestioni patrimoniali;
 - distribuzione di prodotti assicurativi;
 - costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Al fine di considerare le operazioni quali ordinarie e quindi beneficiare dell'esenzione, deve, inoltre, verificarsi che l'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa prendendo in considerazione i seguenti elementi:



- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società.
- dimensione dell'operazione.
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo.
- natura della controparte

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della presente Procedura si considerano "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le operazioni con una parte correlata concluse a condizioni standardizzate, quali sono le condizioni applicate ai dipendenti della Banca ed ai loro familiari (parti non correlate) in forza della convenzione "parenti dipendenti".

10. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca direttamente che (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del successivo paragrafo, ovvero (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al precedente paragrafo.

10.1 Istruttoria operazioni di minore rilevanza

Il Responsabile della funzione aziendale sotto la cui responsabilità l'operazione si concretizza, deve fornire al Comitato – per il tramite della Segreteria Societaria - con congruo anticipo e comunque non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente la data fissata per la riunione del Comitato, informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta in coerenza con i Criteri di seguito indicati. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro ai fini della verifica dei requisiti di interesse all'operazione, convenienza e correttezza delle condizioni.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca o la controllante della Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'Indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla operazione, un motivato parere sull'interesse



della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Criteri).

Al fine di agevolare la Funzione Aziendale nella predisposizione e fornitura delle informazioni da rendere al Comitato è disponibile sulla intranet aziendale un modulo dedicato definito "Scheda per operazione con parte correlata".

La Segreteria Societaria redige verbale di ogni incontro del Comitato e ne cura la archiviazione.

Il parere del Comitato viene riportato all'interno del libro bollato "Libro Pareri del Comitato Parti Correlate" il cui aggiornamento e la relativa conservazione è curata dalla Segreteria Societaria.

I verbali delle riunioni del comitato e la documentazione a supporto dei pareri non è trascritta nel "Libro Pareri del Comitato Parti Correlate" ma viene conservata dalla Segreteria Societaria in modalità elettronica.

Il parere del Comitato viene trasmesso alla Segreteria dell'organo a cui competono i poteri di delibera (principalmente Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione). Se di competenza del Consiglio di Amministrazione la Segreteria del Consiglio ne cura, con le modalità previste, la messa a disposizione ai Consiglieri. L'operazione viene quindi successivamente sottoposta alla deliberazione. In presenza di un parere non favorevole del Comitato, la competenza decisionale sull'operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'operazione venga comunque deliberata, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

10.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di minore rilevanza è di competenza dell'assemblea, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo.

10.3 Informativa sulle operazioni di minore rilevanza

Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato i responsabili della Funzione aziendale competente e della Segreteria Societaria, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Banca www.gruppobancasella.it.



11 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

La Banca identifica le "operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza" sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento ed in base ai relativi chiarimenti ed alle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob.

Sono in ogni caso ritenute operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale della Banca nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 3 al Regolamento (Indice di rilevanza del controvalore, Indice di rilevanza dell'attivo, Indice di rilevanza del passivo) sia superiore alla soglia del 3,5%.

11.1 Istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

La funzione aziendale che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato. Tali informazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria che ne cura la messa a disposizione al Comitato, devono riguardare , tra l'altro, la controparte, il tipo di operazione, nonché le sue principali caratteristiche e condizioni economiche.

Qualora le condizioni dell'operazione oggetto di esame siano definite "equivalenti a quelle di mercato o standard", la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

È facoltà del Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca o la controllante della Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento della operazione di maggiore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

11.2 Approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Salvo che si tratti di operazione di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea, l'approvazione dell'operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società e ciò in deroga a qualsiasi altra disposizione organizzativa o deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole del Comitato.

Qualora il Comitato abbia espresso un motivato parere contrario al compimento della operazione, o abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'operazione, nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato; ovvero, (ii) approvare l'operazione, nonostante l'avviso contrario del Comitato ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea; o infine (iii) non approvare l'operazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza devono:

- dare atto della corretta applicazione della Procedura;



 recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un parere non favorevole del Comitato, tale proposta dovrà espressamente prevedere che il compimento dell'operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea è impedito in presenza del voto contrario della maggioranza dei soci non correlati.

11.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo.

12 DELIBERE-QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Ai fini dell'adozione della delibera-quadro, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni procedurali di cui alla presente Procedura per operazioni di minore o maggiore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

Viene resa una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata nella Procedura .

13 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Tutte le funzioni aziendali coinvolte collaborano al fine di consentire alla Banca di adempiere compiutamente e tempestivamente agli obblighi informativi previsti dal Regolamento.

13.1 Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione

La Segreteria Societaria fornisce una completa informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza nonché sull'esecuzione delle operazioni oggetto di delibere-quadro.

13.2 Informativa periodica nella relazione annuale sulla gestione



La Società fornisce informazioni nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

13.3 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 del Regolamento, in occasione di operazioni di maggiore rilevanza la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con comunicazione tramite SDIR entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora la Società concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, la soglia di rilevanza identificata, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento contenente informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Nel verificare il superamento delle soglie dimensionali la Società deve considerare le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio che non ricadano tra le operazioni escluse.

Tale documento viene messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza.

Nei termini precedentemente indicati la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o separatamente sul sito Internet www. gruppobancasella.it. gli eventuali pareri del Comitato.

13.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma l, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre Informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- l'Indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;



- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 8 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento e/o dalla presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

14 REGOLE DELIBERATIVE PER OPERAZIONI REALIZZATE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE

Le operazioni di maggiore rilevanza realizzate dalle società controllate dall'Emittente sono soggette agli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento. L'Emittente, quindi, deve redigere il documento informativo da mettere a disposizione del pubblico con le modalità previste.

Con riferimento, invece, alle operazioni di minore rilevanza compiute dalla società controllata, l'Emittente - avendo quale obiettivo la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione da compiere con una parte correlata - dispone che rientrino nel perimetro di applicazione della Procedura (i) le operazioni compiute dalla controllata in virtù di un'influenza della controllante tale per cui la società controllata agisca quale mero interposto della controllante e (ii) le operazioni che l'Emittente esamini od approvi

Rientrano, quindi, quelle operazioni eseguite dalla controllata quale strumento della società controllante ed in esecuzione delle sue direttive e le operazioni con parti correlate ove l'Emittente esamini od approvi, nell'ambito di propri comitati interni, dette operazioni compiute da società controllate. Per esame dell'operazione non si deve intendere la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (anche sotto forma di parere non vincolante) in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

15 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato.

La Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

16 DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è pubblicata sull'intranet aziendale e sul sito internet della Società www.gruppobancasella.it.

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sella spa del 23/12/2015 previo parere favorevole del Comitato del 11/12/2015 e, successivamente dal Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017 previo parere favorevole del Comitato del 13/12/2017, si applica a far data dal 22/12/2017.



Allegato A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni:

Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

- Si considerano comunque incluse:
- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate"

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari", "dirigenti con responsabilità strategiche", "società controllata", "società collegata" e "joint venture" sono le seguenti.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;



- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo:
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
 (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
 Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

<u>Influenza notevole</u>

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.



3. Principi interpretativi delle definizioni

- 3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.